Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 283 del 6 dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 6 dicembre 1952 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1823.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Benvenuti Michele fu Antonio, in comune di Chioggia (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Benvenuti Michele fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Chioggia (provincia di Venezia);
Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Benvenuti Michele fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Chioggia (provincia di Venezia), per una superficie di ettari 60.70.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 148. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Benvenuti cav. Michele fu Antonio (piano n. 247/1), in comune di Chioggia (provincia di Venezia), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita n.* 4.524)									
Valle Grande	6	11	—	Incolto produttivo	III	60	70	00	2.549,40

Il terreno di cui al mappale sopradescritto costituisce un sol corpo a forma alquanto irregolare che confina:

Nord: con il canale Grande;
Est: con restanti ragioni Benvenuti (foglio 7, mappale 1 Valle Pet. Bò).
Sud: con il canaletto ed il canale delle Acque Negre;
Ovest: con il canale Grande.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Benvenuti cav. Michele fu Antonio L. 1.147.230 (unmilionecentoquarantasettemiladuecentotrenta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1824.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Budini Alma fu Agatocle, vedova Gulinelli, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Budini Alma fu Agatocle, vedova Gulinelli, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commisione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Budini Alma fu Agatocle, vedova Gulinelli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 23.51.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art .4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 132. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Budini contessa Alma fu Agatocle, vedova Gulinelli (piano n. 71/1), in comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 263)					
Cavallara	154	1	—	Fabbricato rurale	—	0	12	70	—
Galavionara	154	5 (p)	—	Seminativo	III	14	90	55	8.570,71
Rangona	155	2 (p)	—	Id.	IV	8	48	51	3.818,29
				Totali		23	51	76	12.389 —

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord-est: con lo scolo Galavronara;

Sud-est, sud e *sud-ovest*: con restanti ragioni Budini (foglio 154, mappale 5 parte e foglio 155, mappale 2 parte), secondo una linea di frazionamento spezzata che dipartendosi dalla strada comunale delle Ville dallo spigolo a nord dell'area del mappale 2 del foglio 154 su cui insiste il fabbricato colonico, segue la carreggiata verso sud-est per circa 4/5 del tratto di essa, contenuto nel mappale 5, per volgere indi a nord con andamento parallelo alla divisoria fra i mappali 5 e 2 fino all'incontro della carreggiata con direzione nord-ovest sud-est che viene seguita fino all'incontro dell'altra carreggiata che con direzione sud-ovest nord-est porta al ponte Cavallarola sullo scolo Galavronara per uno scorporo complessivo dal mappale 5 del foglio 154 e 2 del foglio 155 di Ha. 23.39.06 con reddito dominicale di L. 12.389;

Nord-ovest: con la strada comunale delle Ville.

Indennità di espropriazione offerta alla sig.ra Budini Alma L. 4.040.845,80 (quattromilioniquarantamilaottocentoquarantacinque e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1952, n. 1825.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Casazza Oscar fu Giuseppe, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Casazza Oscar fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Casazza Oscar fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per un superficie di ettari 51.40.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 131. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Casazza Oscar fu Giuseppe (piano n. 226/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
1° CORPO (*Partita n.* 3159)									
	24	26(p)	—	Seminativo	III	6	81	68	3.408,38
	24	27	—	Prato	II	0	14	60	51,10
	24	28	—	Id.	II	0	47	60	166,60
	24	29	—	Seminativo	III	2	74	00	1.370 —
	24	30	—	Id.	III	3	14	40	1.572 —
				Totali		13	32	28	6.568,08

I terreni di cui ai mappali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Muratori Maria fu Ercole (foglio 24, mappali 25-24 e con restanti ragioni Casazza (foglio 24, mappale 26 parte) secondo una linea di frazionamento con andamento ovest-est parallela alla linea di divisione fra i mappali 26 e 28 del foglio 24 per uno scorporo del mappale 26 di Ha. 6.81.68 con reddito dominicale di L. 3.408,38.
Est: con un tratto del fosso Benvignante.
Sud: con lo scolo Fasano e con ragioni Passuello Maria (foglio 32, mappale 1).
Ovest: con un tratto del canale separatore Acque Alte, con lo scolo Fasano.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Casazza Oscar L. 2.138.980 (duemilionicentotrentottomilanovecentottanta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita n.* 3159)					
	15	2	—	Seminativo	III	2	12	00	1.060 —
	15	8	—	Seminativo arborato	II	8	10	90	6.284,48
	15	9	—	Fabbricato rurale	—	0	55	30	—
	15	10	a	Seminativo	III	1	40	40	702 —
	15	10	b	Prato	I	1	67	50	751,75
	15	10	c	Seminativo	III	0	59	00	295 —
	15	11	—	Fabbricato rurale macero	—	0	24	10	—
	15	12	—	Seminativo	III	2	30	30	1.151,50
	15	15	—	Id.	III	0	86	70	433,50
	15	41	—	Id.	III	4	63	00	2.315 —
	15	42	—	Seminativo arborato	III	4	80	80	2.764,60
				Totali . .		27	30	00	15.759,83

I terreni ed i relativi fabbricati rurali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord-nord-est: con la strada provinciale delle Anime; e con ragioni Baldassarri Rosa detta Rosita e sorella fu Camillo (foglio 15, mappali 13 e 14 con un tratto della Fossa Sabbiosola.

Sud-sud-est: con la fossa Sabbiosola;

Nord-ovest: con ragioni Gulinelli (foglio 15, mappale 32);

Sud-ovest: con ragioni Pareschi Iolanda e sorella fu Gustavo, Pareschi Adelmo di Alessandro, Baraldini Rosalia e Baraldini Anna e Rosalia fu Emberto (foglio 15, mappali 40, 7, 6, 5 e 4).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Casazza Oscar L. 4.913.301,85 (quattromilioninovecentotredicimila trecentouno e cent. 85) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita n.* 3159)					
	7	25	—	Prato	II	0	09	20	30,36
	7	26	—	Seminativo arborato	III	10	20	30	6.121,80
	7	27	—	Fabbricato rurale	—	0	49	00	—
				Totali .		10	78	50	6.152,16

I terreni ed il relativo fabbricato rurale, formano un sol corpo, che confina:

Nord-nord-ovest: con ragioni Finzi Edgardo fu Clem. (foglio 7, mappale 23) e con un brevissimo tratto della strada vicinale della Botte.

Est: con il comune di Portomaggiore.

Sud-ovest: con la strada provinciale delle Anime e con ragioni Finzi Edgardo fu Clem. (foglio 7, mappale 23).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Casazza Oscar L. 1.938.841,20 (unmilionenovecentotrentottomilaottocentoquarantuno e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	13	32	28	6.568,08
2° Corpo	27	30	00	15.759,83
3° Corpo	10	78	50	6.152,16
In complesso	51	40	78	28.480,07

L'importo complessivo della indennità offerta al sig. Casazza Oscar per il primo, secondo e terzo corpo è di L. 8.991.123,05 (ottomilioninovecentonovantunomilacentoventitre e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1826.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Casazza Oscar fu Giuseppe, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1939 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Casazza Oscar fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Casazza Oscar fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 68.50.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 130. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Casazza Oscar fu Giuseppe (piano n. 227/2), in comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 1375)					
Braglia Nuova	95	2	—	Prato	II	0	22	80	75,24
Id.	95	3	—	Fabbricato rurale macero	—	0	08	20	—
Id.	95	4	—	Seminativo	III	5	70	90	3.139,95
Id.	95	5	—	Seminativo arborato	II	3	29	90	2.721,68
Id.	95	8	—	Prato	I	0	58	00	266,80
Id.	95	10	—	Id.	I	1	47	20	662,40
Id.	95	11	—	Fabbricato rurale macero	—	0	13	80	—
Id.	95	12	—	Seminativo	II	1	98	80	1.441,30
Id.	95	14	—	Seminativo arborato	II	3	23	70	2.832,37
Id.	95	15	—	Fabbricato rurale	—	0	52	00	—
Id.	116	1	—	Seminativo	II	5	49	50	4.121,25
Id.	116	2	—	Id.	II	1	90	90	1.384,03
Id.	116	3	—	Seminativo arborato	III	9	60	80	6.245,20
Id.	116	4	—	Fabbricato rurale	—	0	03	00	—
Id.	116	10	—	Seminativo	II	1	65	00	1.193,25
Id.	116	11	—	Seminativo arborato	II	4	97	90	4.232,15
Id.	116	13	—	Seminativo	III	2	67	20	1.439,60
Id.	116	34	—	Prato	II	0	22	20	77,70
Cà Bianca	95	6	—	Seminativo arborato	II	22	27	80	19.493,25
Id.	95	9	—	Fabbricato rurale	—	0	77	50	—
Id.	95	24	—	Seminativo arborato	II	0	38	20	334,25
Id.	95	25	—	Frutteto	II	1	25	30	1.629,90
				Totali		68	50	60	51.323,32

I terreni ed i relativi fabbricati rurali, fatta astrazione dei fabbricati urbani o da accertare all'urbano, che vi siano inclusi, formano, per contiguità delle singole particelle, un sol corpo che confina:

Nord: con un tratto della strada provinciale delle Anime e con l'argine dello scolo Bolognese;

Est-sud-est: per un tratto con l'argine dello scolo Bolognese indi con la strada provinciale delle Anime ed infine con ragioni Bornazzini Cesare (foglio 116, mappale 5);

Sud-ovest: per un tratto con la fossa Sabbiosola indi con ragioni Ravagnani Napoleone (foglio 116, mappale 12) e con il comune di Argenta.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Casazza Oscar L. 15.375.794 (quindicimilionitrecentosettantacinquemilasettecentonovantaquattro) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1827.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo);

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), per una superficie di ettari 71.45.42, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 136. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi (piano n. 204/1), in comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita n.* 873)									
	32	13	—	Seminativo	II	0	24	42	128,20
	33	7	—	Id.	IV	0	08	63	16,83
	33	8	—	Id.	III	0	06	79	27,84
	33	11	—	Bosco alto fusto	unica	0	06	17	32,45
	33	12	—	Bosco ceduo	unica	0	15	20	34,96
	33	13	—	Id.	unica	0	09	20	21,16
	33	14	—	Id.	unica	0	18	33	42,16
	33	15	—	Id.	unica	0	09	01	20,72
	33	16	—	Id.	unica	0	61	25	140,87
	33	26	—	Id.	unica	1	66	45	399,48
	33	27	—	Seminativo	II	5	21	82	2.739,55
	33	17	—	Id.	III	9	32	48	3.823,17
	33	22	—	Id.	II	10	35	01	5.433,80
	33	20	—	Bosco ceduo	unica	0	08	56	19,69
	32	15	—	Fabbricato rurale	—	0	08	59	—
	33	25(p)	—	Bosco ceduo	unica	0	02	44	5,86
	33	23(p)	—	Seminativo	II	14	65	11	7.691,83
	33	24(p)	—	Id.	II	15	68	40	8.234,10
	32	26(p)	—	Id.	II	0	07	12	37,38
	32	21(p)	—	Id.	II	0	04	16	21,84
	33	21(p)	—	Id.	II	12	66	28	6.647,97
				Totali		71	45	42	35.519,86

I terreni ed i fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Cavallarin (foglio 32, mappale 12, 9 e 21 per 1/3 del suo lato di sud), indi con una linea spezzata di frazionamento del mappale 21 del foglio 33 con direzione approssimativamente nord-sud, poi con direzione ovest-est con una spezzata prolungantesi attraverso i mappali 23, 24 e 25 del foglio 33, per lo scorporo dal mappale 25 di Ha. 0.02.44 con reddito dominicale di L. 5,86, dal mappale 24 di Ha. 15.68.40 con reddito dominicale di L. 8.234,10 dal mappale 23 di Ha. 14.65.11 con

reddito dominicale di L. 7.691,83 e dal mappale 21 di Ha. 12.66.28 con reddito dominicale di lire 6.647.97 sempre el foglio 33; essendo compreso nello scorporo dai mappali 21 e 23 del foglio 33 e dai mappali 21 e 26 del foglio 32 la superficie corrispondente alla metà per 4 metri di larghezza della strada di accesso che si svolge dall'argine di Po, a nord ed a ponente del mappale 18 del foglio 32 per proseguire indi sul limite di sud del menzionato mappale 21 del foglio 32 verso ovest;

Est: con ragioni Demanio pubblico dello Stato (Opere idriche 2ª categoria) (foglio 33, mappale 18);

Sud: con ragioni Botner Antonio fratelli e sorelle fu Ezio (foglio 34 mappali 1 e 11);

Ovest: con lo scolo Veneto.

Indennità di espropriazione offerta alla signora Cavallarin Giulietta-Margherita L. 11.849.864,30 (undicimilioniottocentoquarantanovemilaottocentosessantaquattro e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1828.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Corelli Grappadelli Antonio fu Enrico, in comune di Codigoro (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Corelli Grappadelli Antonio fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzianata:

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Corelli Grappadelli Antonio fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 156.49.40, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 119.00.17, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 37.49.23.

Art 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 134. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corelli Grappadelli dott. Antonio fu Enrico (piano n. 105/1), in comune di Codigoro (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

1° CORPO

(*Partita n.* 2621)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Caprile	58	21	—	Seminativo	VI	5	10	40	535,92
Id.	58	22	—	Pascolo	unica	11	70	10	994,59
Ponte Rizzato	58	26	—	Bosco ceduo	unica	0	09	20	11,96
Id.	58	27	—	Seminativo arborato	IV	9	15	10	3.2[illegible]2,85
Id.	58	28	—	Seminativo	V	18	85	10	3.581,69
Caprile	58	53	—	Pascolo	unica	1	55	40	132,08
Id.	58	54	—	Seminativo	VI	1	82	70	191,83
Ponte Rizzato	58	55	—	Id.	V	2	40	90	457,71
Caprile	58	56	—	Pascolo	unica	0	72	10	61,29
Id.	58	57	—	Seminativo	VI	0	98	00	102,90
Casetta Fano	59	2	—	Pascolo	unica	11	06	50	940,52
Id.	59	3	—	Incolto produttivo	unica	0	14	40	0,07
Id.	59	4	—	Seminativo	VI	4	44	10	466,35
Celetta	59	5	—	Id.	V	2	33	00	535,90
Id.	59	7	—	Incolto produttivo	unica	0	13	10	0,07
Id.	59	8	—	Seminativo	V	1	31	10	289,08
Id.	59	9	—	Seminativo arborato	IV	10	19	40	3.771,73
Id.	59	10	—	Bosco alto fusto	unica	0	30	40	228 —
Id.	59	11	—	Fabbricato rurale	—	1	57	40	—
Id.	59	13	—	Prato	I	0	42	90	193,05
Id.	59	14	—	Bosco ceduo	unica	0	17	20	26,66
Id.	59	15	—	Seminativo	V	3	66	00	805,20
Id.	59	16	—	Incolto produttivo	unica	0	04	80	1,63
Id.	59	17	—	Seminativo arborato	IV	3	93	40	1.416,24
Id.	59	18	—	Id.	III	9	05	90	4.438,91
Id.	59	19	—	Seminativo	VI	1	93	40	232,08
Id.	59	20	—	Id.	V	2	00	40	480,96
Id.	59	21	—	Bosco misto	I	6	88	70	2.479,32
Id.	59	22	—	Bosco alto fusto ceduo	I	0	26	80	96,48
Casetta Fano	59	28	—	Pascolo	unica	1	12	50	95,63
				Totali		113	40	40	25.770,75

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, fatta astrazione dei fabbricati urbani o da accertare all'urbano che vi siano inclusi, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con area di fabbricato div. in sub. (foglio 58, mappale 19), indi con tratto della strada comunale via Basse; poscia con ragioni Fano Umberto fu G. (foglio 58, mappale 25) ed infine col canale Ippolito;

Est: con la strada comunale Romea;

Sud: con ragioni Società S.A.G.A.F.I. (foglio 59, mappali 26, 27 e 25) e con ragioni Bellagamba Edvige fu Battista (foglio 58, mappali 32 e 33), poi volgendo al sud con ragioni Bellagamba Secondo fu Antonio (foglio 58, mappale 42) e infine con ragioni Corelli Grappadelli Domenico e Maria fu Enrico (foglio 58, mappali 60, 61 e 62);

Ovest: con il condotto delle Dune di Codigoro e per breve tratto con la strada comunale del Caprile.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Corelli Grappadelli Antonio, per il primo corpo, L. 8.433.945,10 (ottomilioniquattrocentotrentatremilanovecentoquarantacinque e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita n.* 2621)					
Crofiletto	88	17	—	Seminativo	VI	0	02	20	2,31
Sfronda Bodino	90	3 (p)	—	Id.	IV	2	04	19	408,38
Id.	—	39(p)	—	Id.	V	3	53	38	547,74
				Totali		5	59	77	958,43

I terreni di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord e *est*: con restanti ragioni Corelli Grappadelli Antonio (foglio 90, mappale 39 parte e 3 parte) secondo una linea spezzata di frazionamento in un primo tratto con direzione est-ovest parallela alla carreggiata di sud del podere Sfrondabodino in un secondo tratto con direzione nord-sud e andamento parallelo alla linea di divisione fra i mappali 3 e 4 del foglio 90 per uno scorporo complessivo dai mappali 3 e 39 del foglio 90 di Ha. 5.57.57 con reddito dominicale di L. 956,12;

Sud: con ragioni Bellagamba Amedeo fu Archildo (foglio 90, mappali 11, 12, 14 e 15), indi con ragioni Bellagamba Vincenzo fu Vincenzo (foglio 90, mappali 16 e 19);

Ovest: con ragioni Baldi Leo fu Sante (foglio 88, mappale 127).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Corelli Grappadelli Antonio, per il secondo corpo, L. 333.454,80 (trecentotrentatremilaquattrocentocinquantaquattro e cen. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	113	40	40	25.770,75
2° Corpo	5	59	77	958,43
In complesso	119	00	17	26.729,18

L'importo della indennità di espropriazione offerta al sig. Corelli Grappadelli Antonio, per i due corpi di cui sopra, è di complessive L. 8.767.399,90 (ottomilionisettecentosessantasettemilatrecentonovantanove e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corelli Grappadelli Antonio fu Enrico (piano 105/1), in comune di Codigoro (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (art. 8 della legge *21 ottobre 1950*, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Cà del Capitano	88	175	—	Pascolo	unica	0	09	20	7,82
Fondo Cosarino	89	28	—	Id.	unica	0	85	20	72,42
Sfrondabodino	90	1	—	Fabbricato rurale	unica	1	22	60	—
Id.	90	2	—	Frutteto	—	5	36	30	7.508,20
Id.	90	3 (p)	—	Seminativo	IV	10	96	61	2.193,22
Id.	90	4	—	Id.	IV	11	63	80	2.327,60
Id.	90	38	—	Seminativo arborato	IV	0	79	50	238,50
Id.	90	39(p)	—	Seminativo	V	6	56	02	1.016,83
				Totali		37	49	23	13.364,59

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con ragioni Ferretti Antea Ida fu Francesco (foglio 90, mappali 24 e 5) indi con ragioni Ferretti Mafalda fu Francesco (foglio 90, mappali 8 e 9);

Ovest: con il canale Sfrondabò;

Sud: per un primo tratto con ragioni Bellagamba Vincenzo fu Vincenzo (foglio 90, mappale 16), poi con restanti ragioni Corelli Grappadelli Antonio secondo una linea spezzata coincidente con la linea di delimitazione, a nord e a est, del secondo corpo espropriato;

Ovest: con ragioni Baldi Leo fu Sante (foglio 88, mappale 127); indi con ragioni Bonazza Sante di Antonio (foglio 88, mappali 169 e 115), poscia con ragioni Ferretti Umberto fu Francesco (foglio 88, mappale 123), infine, con ragioni Farinella Agnese di Antonio (foglio 88, mappale 189), e con ragioni Farinella Secondo fu Antonio (foglio 88, mappale 113).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1829.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Dolfin Giuseppe fu Giulio Cesare, in comune di Copparo (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Dolfin Giuseppe fu Giulio Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Dolfin Giuseppe fu Giulio Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 85.10.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1, allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 135. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dolfin Giuseppe fu Giulio Cesare (piano n. 130/1), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita n. 1189*)					
Chiesolina	20	18	—	Seminativo	IV	2	96	20	1.273,66
Id.	20	20	—	Fabbricato rurale	—	0	39	40	—
Id.	20	21	—	Seminativo	IV	9	66	60	4.446,36
Id.	20	22	—	Id.	IV	26	15	50	12.554,40
Molesine	20	23	—	Fabbricato rurale macero	—	0	09	40	—
Id.	20	24	—	Id.	—	0	08	40	—
Id.	20	25	—	Id.	—	0	47	80	—
Id.	20	26	—	Seminativo	IV	5	46	90	2.461,05
Chiesolina	20	28	—	Id.	IV	17	12	60	7.877,90
Id.	21	2 (p)	—	Id.	III	21	06	87	12.114,50
Id.	21	14(p)	—	Id.	III	1	60	80	924,60
				Totali . .		85	10	47	41.652,53

I terreni ed i relativi fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti ancorchè attraversati dal canale Seminiato, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: col canale Seminiato per un breve tratto quindi con l'argine destro del canal Bianco;

Est: con ragioni Tuffanelli Guelfo (foglio 39, mappale 6 e foglio 39, mappale 29) e con ragioni Pasi Egidio (foglio 21, mappali 8 e 9);

Sud: con il canale Seminiato; poi con ragioni Masieri Giovanna (foglio 21, mappale 11) indi con restanti ragioni Dolfin (foglio 21, mappale 2 parte e 14 parte) secondo una linea spezzata di frazionamento per un primo tratto con andamento sud-nord e seguente la sistemazione del terreno fino all'incontro della mezzaria della capezzagna che attraversa il mappale 2 in direzione sud-est nord-ovest; della mezzaria fino all'incontro della divisoria fra il detto mappale 2 e il mappale 28 del foglio 20 per lo scorporo dal mappale 2 predetto di Ha. 21.06.87 con reddito dominicale di L. 12.114,50; indi, in prolungamento di detta mezzaria, il limite di sud della particella 28 del foglio 20 ed infine con parte del mappale 14 (foglio 21) secondo una linea di frazionamento con andamento est-ovest assecondante la sistemazione del terreno per lo scorporo dal menzionato mappale 14 di Ha. 1.60.80 con reddito dominicale di L. 924,60;

Ovest: con la strada comunale Copparo-Garda.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Dolfin Giuseppe L. 13.758.011,05 (tredicimilionisettecentocinquantottomilaundici e cent. 5) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1830.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Forti Domenico fu Augusto, in comune di Ostellato (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Forti Domenico fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Forti Domenico fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 35.21.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti atricoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 133. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Forti Domenico fu Augusto (piano n. 171/1), in comune di Ostellato (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 162).					
Le Basse . . .	6	33	—	Fabbricato rurale	—	0	14	60	—
Lambertina	13	30(p)	—	Seminativo	I	0	84	64	677,14
Id. . . .	6	37	—	Id.	II	5	10	20	3.316,30
Id. .	13	17	—	Id.	I	21	00	40	16.803,20
Id. . .	13	18	—	Id.	I	7	30	00	5.840 —
Id.	13	31	—	Fabbricato rurale . .	—	0	61	30	—
Id.	13	42	—	Frutteto	unica	0	20	80	332,80
				Totali . . .		35	21	94	26.969,44

I terreni ed i relativi fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti, fatta astrazione dei fabbricati urbani o da accertare all'urbano costituiscono un solo corpo che confina:

Nord con ragioni Guidi di Bagno (foglio 13, mappali 15 e 13) indi con la strada comunale Argine del Volano;

Est: con il condotto San Martino, indi con restanti ragioni Forti (foglio 13, mappale 18);

Sud. con restanti ragioni Forti (foglio 13, mappale 30 parte) secondo una linea di frazionamento con andamento est-ovest normale alla linea di divisione fra i mappali 30 e 18 per uno scorporo dal mappale 30 di Ha. 0.84.64 con un reddito dominicale di L 667,14; indi sempre con restanti ragioni Forti (mappali 18 e 17 del foglio 13 e mappale 37 del foglio 6);

Ovest: con un tratto del condotto Codatorta, poscia con ragioni Guidi di Bagno (foglio 6, mappale 34 e mappale 32).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Forti Domenico L. 7.469.668,50 (settemilioniquattrocentosessantanovemilaseicentosessantotto e cent. 50) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1831.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Guidi di Bagno Uberto fu Massimiliano, in comune di Ostellato (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Guidi di Bagno Uberto fu Massimiliano, per i terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Guidi di Bagno Uberto fu Massimiliano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 12.86.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 149. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guidi di Bagno marchese Uberto fu Massimiliano (piano n. 153/1), in comune di Ostellato (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 781)					
Cantarana	6	35	—	Fabbricato rurale macero	—	0	19	30	—
Id.	6	34	—	Seminativo arborato	I	8	41	00	7.358,75
Id.	6	32(p)	—	Id.	I	4	26	31	3.730,24
				Totali	.	12	86	61	11.088,99

I terreni e i fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti, fatta astrazione dei fabbricati urbani o da accertare all'urbano costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Bottoni Maria e Francesca (foglio 6, mappali 24 e 33) poi con restanti ragioni Guidi di Bagno (foglio 6, mappale 28 e mappale 32 parte) secondo una linea di frazionamento con andamento ovest-est per uno scorporo dal predetto mappale 32 di Ha. 4.26.31 con reddito dominicale di L. 3.730,24;

Est e *sud-est*: con ragioni Forti Domenico fu Augusto (foglio 13, mappale 17 e foglio 6, mappale 37); poscia con un tratto del condotto Codatorta;

Sud-ovest e *nord-ovest*: con la strada comunale Medelana Alberlungo e con ragioni Bottoni Maria e Francesca (foglio 6, mappale 24).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Guidi di Bagno marchese Uberto L. 3.049.472,25 (tremilioniquarantanovemilaquattrocentosettantadue e cent. 25) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1832.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Lampertico Fedele fu Luigi, in comune di Ariano Polesine (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Lampertico Fedele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Ariano Polesine (provincia di Rovigo);

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Lampertico Fedele fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ariano Polesine (provincia di Rovigo), per una superficie di ettari 406.76.77, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 138. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lampertico Fedele fu Luigi (piano n. 111/1), in comune di Ariano Polesine (provincia di Rovigo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 1415)					
	15	7	—	Fabbricato rurale	—	0	72	78	—
	16	93	—	Seminativo	V	0	29	85	62,68
	16	97	—	Porzione fabbricato rurale	—	1	74	45	—
	15	5	—	Seminativo	II	1	27	60	797,50
	15	45	—	Id.	II	77	69	26	48.557,87
	15	104	—	Id.	II	0	81	40	508,75
	15	106	—	Vigneto	II	0	10	50	97,12
	15	105	—	Id.	II	0	52	94	489,69
	16	92(p)	—	Seminativo	IV	0	96	36	211,99
	16	94	1	Porzione fabbricato rurale	—	0	91	54	—
	16	95(p)	—	Incolto produttivo	III	51	37	64	2.260,56
	16	96	—	Vigneto	II	0	42	09	389,33
	16	103	—	Seminativo	II	21	28	20	13.301,25
	16	108	—	Incolto produttivo	III	0	19	88	5,57
	16	110	—	Seminativo	IV	7	49	49	1.648,88
	16	112(p)	—	Id.	III	5	22	85	2.526,27
	16	176	—	Id.	II	14	74	50	9.215,62
	15	6	—	Id.	II	0	09	23	57,69
	16	91	—	Id.	II	87	97	25	54.982,81
	16	104(p)	—	Id.	III	79	84	49	36.728,65
	16	107	—	Id.	II	28	71	94	17.949,62
	15	37	1	Porzione fabbricato rurale	—	0	79	73	—
	15	46	—	Seminativo	II	23	46	10	14.663,13
	16	109(p)	—	Incolto produttivo	III	0	06	70	2,62
				Totali		406	76	77	204.457,60

I terreni ed i relativi fabbricati rurali, di cui ai mappali sopra descritti, costituiscono un sol corpo che confina

Nord, con il limite del comune di Taglio di Po e con restanti ragioni Lampertico (foglio 16, mappale 112) indi coi mappali 104 parte, 95 parte, 92 parte e 19 parte, di ragioni suddette, secondo una linea di frazionamento con direzione ovest-est sul prolungamento della linea di demarcazione fra i mappali 112 e 104 del foglio 16 per uno scorporo di complessivi ettari 132.25.19 con reddito dominicale di L. 39.203,82;

Est: con restanti ragioni Lampertico (foglio 16, mappale 112 parte) secondo una linea di frazionamento con andamento nord-sud parallela alla linea di divisione fra i mappali 103, 112 del foglio 16 per uno scorporo dal mappale 112 di Ha. 5.22.85 e con reddito dominicale di L. 2.526,27 e con la strada comunale San Basilio;

Sud: con lo scolo consorziale Gozzi;

Ovest con ragioni Maltarello Natale fu Sante (foglio 15, mappali 25, 61 e 52), poscia con il Consorzio idraulico dell'Isola di Ariano Polesine (foglio 15, mappale 93) indi con ragioni Duò Giovanni di Angelo (foglio 15, mappale 84) ed ancora con Duò Ettore (foglio 15, mappale 79) e Bertaglia Daniele (foglio 15, mappale 85).

Le porzioni di fabbricati urbani comprese nei mappali 37 del foglio 15, 94 e 97 del foglio 16 non sono soggette ad espropriazione.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Lampertico Fedele fu Luigi L. 65.476.527,65 (sessantacinquemilioniquattrocentosettantaseimilacinquecentoventisette e cent. 65) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1833.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà Maffei-Alberti Tommaso di Bernardino, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Maffei-Alberti Tommaso di Bernardino, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Maffei-Alberti Tommaso di Bernardino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 34.40.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 150. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maffei-Alberti Tommaso di Bernardino (piano n. 203/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 1583)					
Scolo Cavallino . . .	177	3 (p)	—	Seminativo	V	34	40	88	10.322 66

Il terreno di cui al mappale parte sopradescritto costituisce un solo corpo che confina:

Nord-est: con la strada vicinale delle Gramigne;

Sud-est: con lo scolo Cavallino;

Sud-ovest e *nord-ovest*: con l'argine circondariale e con restanti ragioni Maffei-Alberti (foglio 177, mappale 3 parte) secondo una linea spezzata di frazionamento in un primo breve tratto con direzione sud-ovest-nord-est parallela allo scolo Cavallino, indi per un altro brevissimo tratto con direzione sud-est-nord-ovest seguente la sistemazione del terreno ed infine riprendendo la direzione sud-ovest-nord-est ancora parallelamente al predetto scolo Cavallino fino all'incontro con la strada comunale delle Gramigne, per uno scorporo di Ha. 34.40.88 con reddito dominicale di L. 10.322,66.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Maffei-Alberti Tommaso L. 3.819.384,20 (tremilioniottocentodiciannovemilatrecentottantaquattro e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1834.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Meloncelli Giovanni fu Clinio, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Meloncelli Giovanni fu Clinio, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Meloncelli Giovanni fu Clinio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 66.45.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 137. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Meloncelli rag. Giovanni fu Clinio (piano n. 44/1), in comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 41)					
Gebbia	97	13	—	Seminativo arborato	I	19	65	00	18.667,50
Id.	97	15	—	Fabbricato rurale	—	0	90	90	—
Id.	97	16	—	Seminativo arborato	II	14	52	20	12.343,70
Id.	99	1	—	Seminativo	I	0	29	00	253,75
Id.	99	2	—	Prato	II	0	02	20	8,14
Id.	99	3	—	Fabbricato rurale macero	—	0	29	70	—
Id.	99	4	—	Seminativo arborato	II	28	05	70	23.848,45
Id.	99	5	—	Prato	II	0	15	20	56,24
Id.	100	2 (p)	—	Seminativo	II	2	51	37	1.885,30
Id.	100	4	—	Prato	II	0	04	20	15,54
				Totali . . .		66	45	47	57.078,62

I mappali superiormente descritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Meloncelli Giovanni (foglio 97, mappali 12 e 17 e foglio 100 parte del mappale 2) secondo una linea di frazionamento con direzione da est ad ovest parallela al tratto più lungo del confine fra la detta particella e la particella 1 per lo scorporo di Ha. 2.51.37 col reddito dominicale di L. 1.885,30;

Est: con la strada comunale Ferrara-Voghiera-Portomaggiore;

Sud e *sud-ovest*: con ragioni Cavallari Etelinda fu A. (foglio 99, mappale 6) e con la ferrovia Ferrara-Rimini e con restanti ragioni Meloncelli (foglio 97, mappale 7).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Meloncelli rag. Giovanni L. 16.481.841,75 (sedicimilioniquattrocentoottantunomilaottocentoquarantuno e cent. 75) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1835.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Micheli Giuliano fu Egidio, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Micheli Giuliano fu Egidio, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Micheli Giuliano fu Egidio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 45.07.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 147. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micheli Giuliano fu Egidio (piano n. 178/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 1291)					
Valle Bassa . .	182	8	a	Seminativo	V	14	28	80	4.286,40
				(*Partita n.* 1293)					
Valle Bassa	182	7 (p)	a	Seminativo	V	30	78	43	9.235,30
				Totali . .		45	07	23	13.521,70

I terreni di cui ai mappali sopradescritti formano un unico corpo che confina:

Nord: con la strada vicinale Gramigne e con restanti ragioni Micheli (foglio 182, mappale 6);

Sud-est: con restanti ragioni Micheli (foglio 182, mappale 7/a parte) secondo una linea di frazionamento con direzione nord-est sud-ovest parallela alla linea di divisione fra i mappali 8/a e 7/a del foglio 182, per uno scorporo, dal mappale 7/a, di Ha. 30.78.43 con un reddito dominicale di L. 9.235,30;

Sud-ovest: col canale Dominante Gramigna;

Nord-ovest: con lo scolo Canne.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Micheli Giuliano L. 5.003.029 (cinquemilionitremilaventinove) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1836.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Molfino Ettore fu Federico, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Molfino Ettore fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Molfino Ettore fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 25.84.93, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 17.24.28, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.60.65.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà insèrto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 145. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Molfino Ettore fu Federico (piano n. 50/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 1310)					
Cà Pilastrino	28	32	—	Fabbricato rurale * .	—	0	66	30	—
Id.	28	36	—	Seminativo	II	1	16	10	870,75
Podere Casa Grande	29	17(p)	—	Seminativo arborato	II	0	07	42	61,25
Id.	29	41(p)	—	Id.	III	0	13	44	84 —
Casazza	29	1	b	Id.	II	0	04	30	35,47
Pilastrino Vecchia	29	8(p)	a	Id. . . .	III	15	16	72	9.479,50
				Totali .		17	24	28	10.530,97

I mappali suindicati costituiscono un sol corpo che ha i seguenti confini:

Nord: con ragioni Curtarello Giacomo fu Vincenzo (foglio 28, mappale 45 e foglio 29, mappale 45);

Est e *sud*: con restanti ragioni Molfino (foglio 29, mappali 14 e 9 e mappale 8/a parte) secondo una linea di frazionamento in prolungamento della linea di divisione fra il predetto mappale 8/a ed i mappali 14 e 9 fino allo scolo consorziale Arginone; detto scolo a sud indi, risalendo verso nord, con altra linea di frazionamento del mappale 8/a fino all'incontro della carreggiata che si diparte dall'estremo di sud della particella 36, per lo scorporo complessivo dal mappale 8/a di Ha. 15.16.72 con reddito dominicale di L. 9.479,50;

Ovest: con ragioni Gualandi Ettore di Enrico (foglio 28, mappale 50).

Del corpo suddetto fa parte anche la striscia di terreno che dipartendosi dalla strada comunale Canne e risalendo verso nord in aderenza al limite di ovest dei mappali 17 e 41 scorpora rispettivamente are 7.42 e are 13.44, prolungandosi anche sul limite di ovest del mappale 8/a fino all'estremo di sud della particella 36.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Molfino Ettore L. 3.302.259,90 (tremilionitrecentoduemiladuecentocinquantanove e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Molfino Ettore fu Federico (piano n. 50/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Podere Casa Grande	29	17(p)	—	Seminativo arborato . .	II	0	07	43	61,26
Id. .	29	41(p)	—	Id. . . .	III	6	36	89	3.980,59
Id. . .	29	16(p)	—	Seminativo	III	1	71	23	941,76
Pilastrino Vecchia .	29	8/a(p)	—	Seminativo arborato	III	0	45	10	281,88
				Totali . .		8	60	65	5.265,49

I sopradescritti terreni confinano:

Nord e *ovest*: restanti ragioni Molfino secondo la linea di confinazione della zona esproprianda;

Est e *sud*: con restanti ragioni Molfino secondo una linea di frazionamento del mappale 16 parallela alla linea di divisione fra detto mappale e il mappale 36 indi con direzione est-ovest in prolungamento della linea di divisione fra i mappali 16 e 41, poi con direzione nord-sud parallela alla divisoria fra i mappali 41 e 36; indi ancora verso ovest sulla linea di demarcazione fra i mappali 17 e 41; poi ancora con direzione nord-sud parallela al limite ovest del mappale 17.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1837.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Rozzi Cesare fu Angelo, in comune di Codigoro (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Rozzi Cesare fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 20 agosto 1952 espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Rozzi Cesare fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 10.94.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 194. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rozzi Cesare fu Angelo (piano n. 95/1), in comune di Codigoro (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 2076)					
Canal Bella	66	6(p)	—	Seminativo	II	1	00	27	526,42
Id.	66	8	—	Id.	III	6	05	50	2.119.25
Id.	66	10(p)	—	Id.	II	3	88	93	2.041,88
				Totali		10	94	70	4.687,55

I terreni di cui ai mappali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord: con la strada comunale La Reale;

Est: con restanti ragioni Rozzi secondo una linea di frazionamento con direzione nord-sud parallela alla linea di divisione dei mappali 8 e 10 del foglio 66 per lo scorporo, dal mappale 10, di Ha. 3.88.93 con reddito dominicale di L. 2041,88;

Sud: con restanti ragioni Rozzi (foglio 66, mappale 9) e con una linea di frazionamento con direzione est-ovest sul prolungamento della linea di divisione fra i mappali 8 e 9 per uno scorporo, dal mappale 6, di Ha. 1.00.27 con un reddito dominicale di L. 526,42;

Ovest: col Canale Bella.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Rozzi Cesare fu Angelo L. 1.459.246,25 (unmilionequattrocentocinquantanovemiladuecentoquarantasei e cent. 25) salvo determinazione denitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1838.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare « Ducale », con sede in Torino, in comune di Codigoro (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima immobiliare « Ducale », con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima immobiliare « Ducale », con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 70.18.86, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione efferta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 141. — PALLA

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima immobiliare « Ducale », con sede in Torino (piano numero 94/1), in comune di Codigoro (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 1020)					
A Miami .	13	5(p)	—	Seminativo . .	I	8	72	16	6.101.14
Id.	20	6	—	Id.	V	43	60	80	6.105,12
Id.	20	12	—	Id. . .	V	15	22	40	2.131,36
Id.	21	3(p)	—	Id.	IV	0	10	00	14 —
Id.	21	17	—	Id.	IV	2	16	90	412,11
Id.	21	18	—	Fabbricato rurale	—	0	36	60	—
					Totali .	70	18	86	14.763,73

I terreni sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Società « Ducale » (foglio 13, mappale 5 parte) secondo una linea di frazionamento con andamento est-ovest parallela alla confinazione di sud del mappale 5 del foglio 13 per uno scorporo di Ha. 8.72.16 con reddito dominicale di L. 6101,14; indi con il condotto Virginia;

Est: con il condotto Virginia seguendo per intero il suo percorso distaccandosene nei pressi del suo sbocco nel canale Gran Linea per volgere per breve tratto ad est parallelamente al canale Gran Linea; indi ancora a sud fino a detto canale Gran Linea parallelamente all'ultimo tratto del canale Virginia, per lo scorporo di ettari 0.10.00 con L. 14 di reddito dominicale;

Sud: con il canale Gran Linea;

Ovest: con ragioni Società Oltrebella (foglio 12, mappale 7 e foglio 20, mappale 5).

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima immobiliare « Ducale » con sede in Torino lire 4.738.095,15 (quattromilionisettecentotrentottomilanovantacinque e cent. 15) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1839.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara, in comune di Codigoro (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara, per i terreni ricadenti nel comune di Codigoro provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 941, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 60.14.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 140. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla società anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara (piano n. 48/1), in comune di Codigoro (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita n.* 1204)					
Casona	41	11	—	Seminativo	IV	8	58	60	2.060,64
Id.	41	7	—	Id.	III	4	25	90	1.618,42
Id.	41	15	—	Id.	IV	1	55	20	372,48
Id.	41	10	—	Id.	III	5	11	00	1.941,80
Id.	41	32	—	Vigneto	III	0	80	00	344 —
				Totali		20	30	70	6.337,34

I terreni di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Società anonima rurale « Fronte » (foglio 38, mappali 7 e 8);

Est: con ragioni Straforini Eligio di Filippo (foglio 41, mappale 29) e Straforini Natale fu Domenico (foglio 41, mappale 16);

Sud: con ragioni Scalandra Cristoforo (foglio 41, mappale 31), Scalandra Pietro (foglio 41, mappale 8) e Straforini Natale (foglio 41, mappale 16);

Ovest: col canale Maleo.

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima rurale « Fronte », per il primo corpo, L. 2.125.497,90 (duemilionicentoventicinquemilaquattrocentonovantasette e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita n.* 1204)					
Cisana	26	8	—	Fabbricato rurale	—	0	43	90	—
Id.	26	9	—	Seminativo	V	11	39	90	1.766,85
Id.	26	24	—	Id.	V	1	92	40	298,23
Fronte	31	18(p)	—	Pascolo	unica	0	00	20	0,03
Id.	31	29(p)	—	Id.	unica	0	13	70	1,92
Cisana	39	1 (p)	—	Seminativo	V	12	25	98	1.900,27
Id.	26	10(p)	—	Id.	V	7	60	00	1.177,98
Id.	26	11(p)	—	Id.	VI	4	06	40	134,11
Id.	26	7(p)	—	Id.	V	2	01	00	311,55
				Totali		39	83	48	5.590,94

I terreni di cui ai mappali sopradescritti ed i relativi fabbricati rurali costituiscono un sol corpo che ha i seguenti confini:

Nord: con la strada Gran Linea;

Est: con ragioni fratelli Costato (foglio 30, mappali 25, 104, 103 e 83 del comune di Mesola);

Sud: con lo scolo Cisano, indi volgendo al nord con linea di frazionamento parallela al limite di ovest del mappale 1 del foglio 39 di Codigoro fino a metri quattro dall'argine del condotto Ariangeli,

indi volgendo ad ovest con andamento parallelo a detto argine per uno scorporo di Ha. 12.25.98 e L. 1.900,27 di reddito dominicale, dal mappale 1 del predetto foglio 39 e metri quadrati venti dal mappale 18 del foglio 31;

Ovest: con restanti ragioni Soc. Fronte secondo una linea di frazionamento cadente sulla Mezzaria in senso nord-sud al mappale 29 del foglio 31 per lo scorporo di Ha. 0.13.70 e L. 1,92 di reddito dominicale.

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima rurale « Fronte », per il secondo corpo L. 1.959.511,20 (unmilionenovecentocinquantanovemilacinquecentoundici e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	20	30	70	6.337,34
2° Corpo	39	83	48	5.590,94
In complesso	60	14	18	11.928,38

L'importo della indennità di espropriazione offerta alla Società anonima rurale « Fronte », per i due corpi di cui sopra, è di complessive L. 4.085.009,10 (quattromilioniottancinquemilanove e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1840.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara, in comune di Mesola (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 0.44.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 139. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara (piano n. 49/2), in comune di Mesola (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita n.* 1528-*Fronte*)									
	30	105(p)	—	Pascolo	III	0	02	85	0,63
				(*Partita n.* 1525-*Fronte*)					
	30	106	—	Pascolo	III	0	17	50	3,85
	30	31	—	Bosco Ceduo	unica	0	08	40	11,76
	30	34	—	Id.	unica	0	03	90	5,46
	30	88	—	Seminativo arborato	V	0	07	90	23,70
	30	89	—	Id.	V	0	03	60	10,80
				Totali		0	44	15	56,20

I terreni di cui ai mappali sopraelencati formano un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Costato Antonio e Paolo (foglio 30, mappale 25 e 30);
Est: con la strada comunale Massenzatica;
Sud. con ragioni Finessi Ernesto di Lazzaro (foglio 30, mappale 90);
Ovest: con restanti ragioni Società anonima rurale « Fronte » e Zanardi Pietro di Francesco (foglio 30, mappale 35).

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima rurale « Fronte » L. 18.710,10 (diciottomilasettecentodieci e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1841.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per Azioni Bonificatrice Agricola (S.A.B.A.), con sede in Bologna, in comune di Lagosanto (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per Azioni Bonificatrice Agricola (S.A.B.A.), con sede in Bologna, per i terreni ricadenti nel comune di Lagosanto (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della lege 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per Azioni Bonificatrice Agricola (S.A.B.A.), con sede in Bologna, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lagosanto

(provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 30.10.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 146. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società per Azioni Bonificatrice Agricola (S.A.B.A.), con sede in Bologna (piano n. 196), in comune di Lagosanto (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 1531)					
Valle Isola	14	28(p)	—	Seminativo	IV	25	30	22	7.337,64
Id.	13	116(p)	—	Id.	V	4	58	02	572,02
Id.	13	132(p)	—	Id.	IV	0	09	94	27,38
Id.	13	159(p)	—	Id.	V	0	12	64	15,80
				Totali		30	10	82	7.952,84

I terreni di cui ai mappali parte sopradescritti costituiscono un solo corpo che confina:

Nord e *est* con restanti ragioni Società S.A.B.A. (foglio 13, mappale 116 parte) secondo una linea spezzata di frazionamento di cui al primo tratto in corrispondenza alla mezzaria della cavedagna dalla corte Aldovina Fioriti verso est fino al collettore Poazzo indi con andamento normale a detta cavedagna poi ancora volgendo per breve tratto ad est ed infine riprendendo la direzione di sud con andamento parallelo al tratto normale alla cavedagna suddetta per lo scorporo dal mappale 116, foglio 13 di Ha. 4.58.02 con reddito dominicale di L. 572,02 e dal mappale 28, foglio 13 di ettari 25.30.22 con reddito dominicale di L. 7.337,64;

Sud: con ragioni Demanio dello Stato per le opere di bonifica (foglio 14, mappale 33);

Ovest: con il canale Isolina.

Nel corpo suddetto è compresa anche una parte dei mappali 132-159 del foglio 13 per uno scorporo complessivo di are 22.58 con reddito dominicale di L. 43,18 corrispondenti alla sede di metà della capezzagna a fianco della citata corte Aldovina per l'accesso della strada via Nuova al corpo espropriato.

Indennità di espropriazione offerta alla Società S.A.B.A. L. 2.758.425,30 (duemilionisettecentocinquantottomilaquattrocentoventicinque e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1842.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per la Bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Mesola (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzianata;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara), per una supeficie di ettari 222.17.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1, allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 142. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole (piano n. 278/10-D), in comune di Mesola (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita n.* 769)									
	68	389	—	Seminativo	IV	14	62	50	3.071,25
	68	664	—	Id.	IV	6	29	40	1.321,74
	68	665	—	Id.	IV	11	32	30	2.377,83
	75	23	—	Incolto produttivo	unica	1	73	10	72,70
	75	25	—	Seminativo	IV	6	57	10	1.379,91
	75	39	—	Id.	IV	0	01	80	3,78
	75	40	—	Id.	IV	11	79	00	2.475,90
	75	41	—	Id.	IV	4	08	00	856,80
	75	42	—	Id.	IV	2	00	00	420 —
	75	43	—	Id.	IV	7	24	00	1.520,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Segue CORPO UNICO (*Partita n.* 769)									
	75	44	—	Seminativo	IV	2	85	00	598,50
	75	45	—	Incolto produttivo	unica	0	50	00	0,25
	75	47	—	Id.	unica	6	97	20	3,49
	75	48	—	Seminativo	IV	17	43	00	3.660,30
	75	49	—	Id.	IV	9	86	50	2.071,65
	75	50	—	Id.	IV	6	70	00	1.407 —
	75	51	—	Id.	IV	14	04	80	2.950 —
	76	5	—	Id.	V	36	12	30	5.559,07
	76	8	—	Id.	V	29	55	00	4.580,25
	76	9	—	Id.	IV	10	44	40	2.193,24
	76	10	—	Id.	IV	3	89	80	818,58
	76	11	—	Incolto produttivo	unica	10	16	00	5,08
	76	12	—	Seminativo	IV	5	98	00	1.255,80
	76	13	—	Incolto produttivo	unica	1	98	60	0,99
				Totali		222	17	80	38.604,51

I terreni di cui ai mappali sopradescritti formano, astrazione fatta dei fabbricati urbani e da' accertare all'urbano, un sol corpo che confina:

Nord: con un tratto del fosso Argine, indi con restanti ragioni Bonifiche Terreni Ferraresi (foglio 68, mappali 294. 343, 345) e (foglio 76, mappali 3 e 4);

Est: con restanti ragioni Bonifiche terreni ferraresi (foglio 77, mappali 9, 22, 21 e foglio 79, mappali 2, Valle Vallazze);

Sud: con il mare Adriatico;

Ovest: con via d'acqua fino alla località Chiaviche indi la suddetta via Chiaviche.

Indennità di espropriazione offerta alla Società per la Bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole, anonima con sede in Roma L. 13.231.052,10 (tredicimilioniduecentotrentumilacinquantadue e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1952, n. 1843.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Tedeschi Max-Cesare fu Riccardo, in comune di Copparo (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Tedeschi Max-Cesare fu Riccardo, per i terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzianata;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Tedeschi Max-Cesare fu Riccardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di

Copparo (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 12.94.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 143. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tedeschi Max-Cesare fu Riccardo (piano n. 288/2), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita n.* 995)					
Casetta	16	2	—	Seminativo	II	3	76	90	2.261,40

Il terreno di cui al mappale sopradescritto costituisce un solo corpo che confina:

Nord-ovest: con il Canale Bianco;
Nord-est: con ragioni Società Emiliana per l'Industria e l'Agricoltura (S.E.I.A.) (foglio 16, mappale 9);
Sud-est: con ragioni Società Emiliana per l'Industria e l'Agricoltura (S.E.I.A.) (foglio 16, mappale 6);
Sud-ovest: con ragioni Società Emiliana per l'Industria e l'Agricoltura (S.E.I.A.) (foglio 16, mappale 5).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Tedeschi Max-Cesare per il primo corpo, L. 723.648 (settecentoventitremilaseicentoquarantotto) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita n.* 995)					
Casetta	16	13	—	Seminativo . .	II	3	16	80	2.534,40
Id.	16	14	—	Fabbricato rurale .	II	0	30	50	—
Id. .	16	15	—	Seminativo	II	1	27	40	1.019,20
Id.	16	22	—	Id.	III	4	43	30	2.659,80
				Totali . .		9	18	00	6.213,40

I terreni ed il fabbricato rurale di cui ai mappali sopradescritti formano un solo corpo che confina:

Nord: con ragioni Società Emiliana per l'Industria e l'Agricoltura S.E.I.A. (foglio 16, mappale 9);
Est: con la strada poderale che fiancheggia a ponente la possessione Le Comune;
Sud: con la Fossa Lavezzola;
Ovest: con ragioni Santini Antonietta fu Antonio e condomini (foglio 16, mappali 16 e 12).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Tedeschi Max-Cesare fu Riccardo per il secondo corpo, L. 1.899.448 (unmilioneottocentonovantanovemilaquattrocentoquarantotto) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo .	3	76	90	2.261,40
2° Corpo	9	18	00	6.213,40
In complesso . .	12	94	90	8.474,80

L'importo della indennità offerta al sig. Tedeschi Max-Cesare per i due corpi di cui sopra, è di complessive L. 2.623.096 (duemilioniseicentoventitremilanovantasei) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9102320) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.